

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2021, n. 2-3061

Adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2020. Misure straordinarie conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Modifica D.G.R. n. 4-2128 del 23 ottobre 2020.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se *“si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2”*;
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante *“Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”*, stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: *“a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale”*;
- l'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011, recante *“Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”*, stabilisce che *“Possono accedere al fondo sociale gli assegnatari in condizione di morosità incolpevole, come definita dal Regolamento dei canoni di locazione, di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. n. 3/2010, che presentano all'ente gestore entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione ISEE relativa all'anno precedente, al fine della verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo”*;
- l'articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011 stabilisce che, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, *“gli enti gestori del patrimonio di edilizia sociale, verificata la sussistenza dei requisiti, comunicano alla Struttura regionale competente, entro il 15 giugno di ogni anno, l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari nell'anno precedente”*.

Tenuto conto che, con deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2020, n. 4-2128, è stato stabilito tra l'altro che:

- “1) i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono corrispondere ai rispettivi Enti gestori per l'anno 2020, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e, comunque, non inferiore a euro 480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2019;
- 2) la quota di cui al punto 1) deve essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi Enti gestori entro e non oltre il 30 aprile 2021”;

preso atto che sono pervenute a questa Amministrazione regionale comunicazioni da parte di enti gestori e parti sociali (ATC del Piemonte Nord con nota del 12.3.2021, ATC del Piemonte Centrale con nota del 17.3.2021, SUNIA SICET UNIAT con nota del 17.3.2021) che manifestano il perdurare della difficoltà per gli assegnatari, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica, di

predisporre presso i centri di assistenza fiscale e di presentare agli enti gestori la documentazione necessaria per il riconoscimento della condizione di moroso incolpevole;

ritenuto, pertanto, necessario, in via straordinaria, alla luce del perdurare delle misure di prevenzione connesse alla situazione di emergenza creatasi nella Regione Piemonte in conseguenza dell'epidemia da Covid-19, emergenza prorogata a livello nazionale fino al 30 aprile 2021 con D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 (convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29), anche a parziale modifica della D.G.R. n. 4-2128 del 23 ottobre 2020, disporre quanto segue:

a) concedere una proroga, dal 30 aprile 2021 fino al 30 settembre 2021, dei termini di corresponsione della quota minima, al fine di consentire a tutti gli assegnatari interessati di poter beneficiare della condizione di moroso incolpevole;

b) consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole entro il 29 ottobre 2021, in deroga eccezionale al diverso termine del 15 giugno previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

in via straordinaria, in merito agli adempimenti relativi alla corresponsione della quota minima per il riconoscimento della condizione di morosità incolpevole degli assegnatari di edilizia sociale per l'anno 2020, anche a parziale modifica di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 4-2128 del 23 ottobre 2020, stante il perdurare delle limitazioni e difficoltà evidenziate in premessa, conseguenti all'emergenza epidemiologica presente in Italia e nella Regione Piemonte:

1) di prorogare al 30 settembre 2021 il termine entro il quale gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale possono procedere al versamento della quota minima stabilita con D.G.R. n. 4-2128 del 23 ottobre 2020, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, in deroga eccezionale al diverso termine di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, per l'anno 2020 e alla presentazione agli enti gestori della relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

2) di consentire agli enti gestori di comunicare alla Struttura regionale competente l'ammontare della morosità incolpevole maturata dai rispettivi assegnatari entro il termine del 29 ottobre 2021, in deroga eccezionale al diverso termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R del 4 ottobre 2011;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)